

CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

Art. 1

L'Università Europea di Roma (di seguito denominata UER) è un'università non statale legalmente riconosciuta di ispirazione cattolica, fondata sui principi della dignità della persona umana e della carità intellettuale.

Lo studente della UER si impegna a vivere la propria esperienza di studio nel rispetto di questi principi ed a formarsi in senso integrale, coniugando la formazione accademica e professionale a quella umana, etica e deontologica, per finalizzare la futura attività professionale al servizio della società.

Le norme del presente codice sono espressione delle linee ispiratrici del progetto formativo della UER.

Art. 2

Il comportamento dello studente, all'interno e nelle pertinenze dell'Università, dovrà riflettere i motivi ispiratori e gli ideali della UER; essere conforme alle comuni norme di buona educazione e senso civico; essere adeguato alla natura ed alla funzione accademica della UER; testimoniare il rispetto nei confronti dell'istituzione, delle autorità accademiche, dei docenti, dei colleghi e del personale non docente.

Art. 3

Ferme restando le eventuali conseguenze di carattere penale ed amministrativo, sono sanzionabili disciplinarmente:

- a) la formazione o la presentazione di certificazioni, di auto-certificazioni o di dichiarazioni ideologicamente o materialmente false, ivi comprese le false attestazioni della presenza alle lezioni;
- b) l'alterazione delle prove di esame, in particolare mediante: l'introduzione in aula di testi precompilati, la copiatura di elaborati altrui, la ricezione con qualsiasi mezzo di documenti od informazioni redatti da terzi, l'uso di libri e dispense non consentiti. La violazione è punita con l'espulsione dalla prova di esame e, in caso di accertamento successivo, con l'invalidamento della prova, l'annullamento della votazione e la cancellazione dei crediti attribuiti ai responsabili.

Ai fini del superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, non è ammessa la presentazione di elaborati che, anche parzialmente, siano frutto di plagio o siano stati redatti da terzi. I lavori presentati in violazione di questa norma sono inammissibili.

Art. 4

E' vietata allo studente qualunque attività, che possa arrecare turbativa allo svolgimento delle

attività accademiche, deteriorare le strutture, gli arredi e le dotazioni della UER o recare molestia ai docenti, al personale non docente o agli altri studenti.

Nel corso delle lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo di comunicazione elettronica, che dovranno permanere quantomeno con la suoneria disinserita; l'uso di giochi elettronici e di lettori multimediali; l'uso di computer portatili non finalizzato alla partecipazione alla lezione.

Art. 5

E' vietato asportare dalla biblioteca, anche temporaneamente, libri ed altro materiale, senza il consenso degli operatori.

E' vietato riprodurre abusivamente libri, altre pubblicazioni, programmi informatici ed ogni altra opera o prodotto tutelato dalle norme sul diritto d'autore e sul copyright.

L'utilizzo dell'Aula Informatica è consentito nel rispetto del relativo regolamento. E' in ogni caso vietata l'installazione di software non autorizzati, nonché la consultazione di siti internet pornografici, che istighino all'odio razziale e alla violenza, o comunque lesivi della dignità dell'uomo e della donna.

Art. 6

Allo studente è richiesto un abbigliamento che valorizzi il decoro personale ed esprima rispetto per l'istituzione accademica.

Art. 7

Ferme restando le eventuali conseguenze di carattere penale ed amministrativo, sono sanzionabili disciplinarmente:

- a) l'accesso alla UER in stato di ebbrezza e l'abuso di bevande alcoliche all'interno e nelle pertinenze dell'università;
- b) l'accesso alla UER sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e la loro assunzione o detenzione, eccetto il caso di un loro uso terapeutico, certificato nelle forme di legge;
- c) lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri, nei locali e nelle pertinenze dell'università, di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) la coltivazione, all'interno e nelle pertinenze dell'università, di piante, dalle quali sia possibile trarre sostanze stupefacenti.

Art. 8

Nelle aule dell'università è vietato introdurre e consumare alimenti e bibite; introdurre animali; fumare.

Solo per esigenze didattiche o di ricerca e sperimentazione, previa autorizzazione, gli studenti potranno utilizzare nei locali della UER apparati radiofonici, televisivi e simili; modificare la distribuzione degli arredi; utilizzare le aule per finalità diverse da quelle a cui sono ordinariamente

destinate.

Art. 9

Indipendentemente dalle azioni, che dovessero essere eventualmente intraprese nelle sedi competenti, qualunque illecito penale od amministrativo è valutabile quale violazione disciplinare, se commesso all'interno o nelle pertinenze dell'università o in relazione allo status di studente della UER.

Art. 10

Con decreto rettorale, all'inizio di ogni anno accademico, è nominato un Consiglio di disciplina composto di tre membri. Della nomina è data pubblicità nelle forme stabilite nello stesso decreto rettorale.

La violazione delle norme del presente codice è contestata allo studente dal Consiglio di disciplina, per il tramite della Segreteria Generale, mediante comunicazione riservata. Lo studente ha facoltà di presentare al Consiglio di disciplina, per il tramite della Segreteria Generale, le proprie giustificazioni in forma scritta, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Consiglio di disciplina, esaminate le giustificazioni dello studente, con provvedimento motivato procede all'archiviazione del procedimento o al rinvio al Rettore per l'adozione di una tra le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo
- b) sospensione
- c) espulsione

In caso di danneggiamento, deterioramento o lordura delle strutture, delle dotazioni o degli arredi, lo studente responsabile è obbligato al risarcimento del danno arrecato.

Le sanzioni disciplinari sono annotate nel fascicolo personale dello studente e sono oggetto di valutazione nella formazione di graduatorie.

Art. 11

E' fatto obbligo agli studenti, che si iscrivano all'Università Europea di Roma, di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente codice.

Il presente codice e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni sono pubblicati sul sito internet dell'università.